



31184.2017

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto:  
FALLIMENTO -  
OPPOSIZIONE A STATO  
PASSIVO

Composta da:

Antonio DIDONE	- Presidente -	
Aniello NAPPI	- Consigliere -	R.G.N. 2613/2012
Rosa Maria DI VIRGILIO	- Consigliere -	Cron. 3 1184
Carlo DE CHIARA	- Consigliere Rel. -	CC - 20/04/2017
Massimo FERRO	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

C.U. e P.I.

sul ricorso iscritto al n. 2613/2012 R.G. proposto da:

DEKOV RUMEN DIMITROV, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bruno, con domicilio eletto presso quest'ultimo in Pescara, Via Alento n. 127

- *ricorrente* -

contro

FALLIMENTO VILLA PINI S.R.L.

- *intimato* -

e contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore Centrale Entrate Dott. Antonello Crudo, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonino Sgroi, Lelio Maritato e Carla D'Aloisio, con domicilio eletto in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto

- *resistente* -

avverso il decreto del Tribunale di Chieti n. 1920/11 Rep. depositata il 15 dicembre 2011.

CRD  
266  
2017

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2017 dal Consigliere Carlo DE CHIARA;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luisa De Renzis, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

**Rilevato che:**

il Tribunale di Chieti ha respinto l'opposizione del sig. Rumen Dimitrov Dekov allo stato passivo del fallimento Villa Pini s.r.l., confermando l'esclusione del credito privilegiato dell'opponente, ex dipendente della società, di € 20.436,60, pari alla somma liquidata dall'INPS quale riserva matematica per il periodo 1° luglio 1992 - 30 settembre 1997, necessaria per costituire in favore del lavoratore la rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 a causa dell'inadempimento contributivo del datore di lavoro e della prescrizione del credito dell'INPS;

il Tribunale ha motivato osservando che il credito vantato dal lavoratore a titolo risarcitorio, benché liquido, non è tuttavia esigibile prima del raggiungimento dell'età pensionabile, nella specie non allegato;

il sig. Dekov ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi illustrati anche con memoria;

la curatela fallimentare intimata non si è difesa;

ha nominato dei difensori depositando procura *ad litem* l'INPS, che aveva partecipato al giudizio di opposizione, ottenendo la declaratoria di inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti, e al quale il ricorrente ha notificato il ricorso per cassazione;

**Considerato che:**

il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia extrapetizione per avere il Tribunale respinto l'opposizione rilevando d'ufficio la inesigibilità del credito, non eccepita dalla curatela, è infondato,



perché l'inesigibilità del credito, risultante dagli atti, è rilevabile di ufficio non essendo materia di eccezione in senso stretto;

il secondo motivo, con il quale, denunciando violazione dell'art. 13 legge n. 1338 del 1962, cit., e dell'art. 2116 cod. civ., si contesta l'inesigibilità del credito di cui trattasi, è fondato nei sensi che seguono;

Cass. 12213/2004 (con la conforme Cass. 20686/2004) ha chiarito che nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all'ente assicuratore, il prestatore di lavoro subisce un danno immediato, diverso dalla perdita futura e incerta della pensione di anzianità o di vecchiaia, consistente nella necessità di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione (sicché la prescrizione del diritto al relativo risarcimento decorre dal momento di maturazione della prescrizione del diritto ai contributi spettante all'ente assicuratore), in conseguenza del quale può chiedere, a titolo di risarcimento in forma specifica, la condanna del datore di lavoro stesso a versare all'ente previdenziale l'importo corrispondente alla riserva matematica;

ove però il datore di lavoro sia fallito – deve aggiungersi – una siffatta pronuncia di condanna sarebbe incompatibile con la procedura fallimentare; conseguentemente il diritto risarcitorio del lavoratore non può essere soddisfatto altrimenti che per equivalente, sicché può trovare accoglimento la richiesta di ammissione al passivo del lavoratore per l'importo corrispondente alla riserva matematica come liquidata dall'ente previdenziale;

giòva aggiungere che non contrasta con Cass. 12213/2004, cit., quanto statuito da Cass. 22751/2004, richiamata dal Tribunale, la quale in realtà non esclude il diritto del lavoratore ad ottenere la condanna del datore di lavoro a versare all'INPS l'importo della riserva matematica, di cui all'art. 13 legge n. 1338/1962, anche prima del raggiungimento dell'età pensionabile; né contrasta con il



medesimo precedente Cass. Sez. U. 6568/1979, la quale non fa riferimento all'art. 13, cit.;

il terzo motivo di ricorso, riguardante le spese processuali, è assorbito;

il decreto impugnato va in conclusione cassato in accoglimento delle censure accolte;

non essendo tuttavia necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con l'ammissione al passivo del credito di cui trattasi;

la novità della questione, quanto ai profili fallimentaristici, giustifica l'integrale compensazione delle spese sia del giudizio di legittimità che del giudizio di merito;

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette al passivo del fallimento Villa Pini s.r.l. il credito del ricorrente di € 20.434,60 con privilegio speciale mobiliare ai sensi dell'art. 2751 *bis*, n. 1, cod. civ. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero processo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 aprile 2017.

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia BARONE



Il Presidente

Antonio Didone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il..... 29 DIC 2017 .....

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Fabrizia Barone